AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO A SVOLGERE SERVIZIO DI MOBILITÀ CONDIVISA (IN SHARING), CON MONOPATTINI ELETTRICI, BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (E-BIKE) E CICLOMOTORI (SCOOTER ELETTRICI), SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCE.

Art. 1. Oggetto e finalita'.

Visti:

- Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04/06/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2019, ed entrato in vigore il 27 luglio 2019, relativo alla "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica", in particolare all'articolo 4, indicava le condizioni e le procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019, comma 75 e succ.mod., con cui si equipara i dispositivi, tipo monopattini, ai velocipedi, di cui al Codice della Strada vigente;
- le modifiche introdotte alla suddetta legge dall'art.33 bis del D.L.162/2019, che introduce norme specifiche per la costruzione e l'uso dei suddetti dispositivi e che al comma 75-septies disciplina le attività di noleggio di monopattini in modalità free floating;
- la Legge n. 177 del 25 novembre 2024 "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

· la deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 08/09/2025

· la determinazione dirigenziale del CDR 11 n……. del…… con la quale è stato il presente avviso pubblico;

Premesso che:

Il Comune di Lecce sta portando avanti un intenso programma di riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano all'insegna della rigenerazione urbana, del contrasto al consumo del suolo, del risanamento ambientale, della realizzazione di infrastrutture verdi, di investimenti, progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile e di progetti di riqualificazione e valorizzazione del centro storico monumentale e delle marine. Inoltre è impegnato a sviluppare politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico, di miglioramento della qualità dell'aria e per il decongestionamento del traffico e dello spazio pubblico con la finalità più generale di elevare la qualità della vita in città per tutti i cittadini.

In quest'ottica la Città persegue l'obiettivo di ridurre l'uso dei veicoli motorizzati privati anche con lo sviluppo di azioni volte alla promozione e potenziamento delle forme di mobilità alternativa condivisa (in sharing) , a nullo o basso impatto ambientale, quali biciclette elettriche, ciclomotori (scooter) elettrici e monopattini elettrici, individuando sul mercato, a tal fine, operatori di servizi in mobilità condivisa(in sharing) interessati allo svolgimento di tali servizi. Gli operatori di servizi di mobilità condivisa (in sharing), interessati potranno presentare istanza nei tempi e modalità indicati dal presente Avviso.

Considerato che:

- anche sulla base di quanto emerso dal precedente affidamento, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Città di Lecce ed in particolare del suo centro storico, risultano limitati gli spazi disponibili sulla viabilità pubblica destinati o destinabili alla sosta per le biciclette e monopattini in condizioni di decoro e di ordine pubblico;

- in attuazione del principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi pubblici e privati che rilevano nella fattispecie, risulta necessario contingentare le autorizzazioni per il servizio in parola, così come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010;
- pertanto, in forza degli atti normativi richiamati e delle considerazioni svolte, ragioni di efficienza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela degli interessi pubblici sottesi al servizio in parola, in primis la tutela della sicurezza ed ordine della viabilità pubblica nonché del decoro e dell'immagine della Città, risulta opportuno individuare **un unico operatore** che svolga contemporaneamente il servizio di noleggio in mobilità condivisa (sharing);

il comune di Lecce, Settore Mobilità e Trasporti, con sede in Lecce al Viale Gioacchino Rossini, 112,

con il presente AVVISO PUBBLICO

intende procedere alla individuazione di un operatore economico interessato a svolgere sul territorio del Comune di Lecce servizi di mobilità condivisa (in sharing) con: biciclette a pedalata assistita (e-bike), ciclomotori (scooter) elettrici e monopattini elettrici, purché i dispositivi siano equipaggiati e dotati di tutti i requisiti e caratteristiche tecniche stabilite dalla vigente normativa.

Al fine di incentivare l'erogazione di un buon servizio, il Comune di Lecce intende associare il proprio logo ai servizi autorizzati.

Il servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) sarà attuato secondo lo schema "free floating" con limitazioni, ovvero saranno istituite delle no-parking, delle zone con punti prefissati di rilascio e stazioni virtuali, identificati nell'Allegata Planimetria.

Il servizio verrà affidato ad un unico gestore.

Art. 2. Soggetto promotore dell'iniziativa.
Comune di Lecce, Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità – Viabilità, Randagismo e Canili, Viale Gioacchino Rossini, 110, 73100 – LECCE.

Art. 3 - Condizioni generali
Il Servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) in oggetto dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui al presente Avviso.
Le istanze pervenute di manifestazione di interesse saranno valutate da un'apposita Commissione sulla base dei criteri premianti individuati all'art. 28 del presente Avviso ed al termine delle valutazioni sarà individuato l'Operatore economico che dovrà erogare il servizio.

All'Operatore individuato, previa presentazione del deposito cauzionale, di cui all'art. 19 del presente Avviso, sarà rilasciata dal Settore Mobilità autorizzazione all'esercizio dell'attività, da allegare all'atto della presentazione telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il SUAP del Comune di Lecce .

Art. 4. Durata dell'autorizzazione
Le attività oggetto del presente Avviso per manifestazione di interesse saranno autorizzate per un periodo di 36 mesi.
Tale periodo potrà essere rinnovato, se permarranno le condizioni normative e l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale, per ulteriori 12 mesi.

Art. 5. Dimensione delle flotte

Per le finalità di interesse pubblico ivi e in precedenza indicate, tra i soggetti interessati a svolgere le attività di cui al presente avviso sarà selezionato un solo operatore per il servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) comprensivo di: biciclette elettriche, ciclomotori (scooter) elettrici e monopattini elettrici.

Il dimensionamento massimo delle flotte operative complessivamente ammesse a operare in territorio di Lecce è il seguente:

- biciclette a pedalata assistita (e-bike), 300 veicoli.
- Monopattini elettrici, 600 veicoli.
- ciclomotori (Scooter elettrici), 50 veicoli.

Per flotta operativa si intende il numero di veicoli contemporaneamente presenti sul suolo pubblico in stato di efficienza escluso il materiale di rimpiazzo tenuto in deposito o fuori uso.

Non verranno accettate candidature che non garantiscono almeno l'80% della flotta complessiva (950 unità).

Le dimensioni effettive delle flotte potranno subire delle variazioni stagionali al fine di ridurre ulteriormente il numero di biciclette nei mesi meno favorevoli all'utilizzo del servizio in ogni caso non si potrà scendere sotto il 80% della dotazione contrattualmente definita.

Stanti le novità impattanti introdotte dal nuovo Codice della Strada con riferimento ai monopattini elettrici, l'Operatore economico che sarà individuato potrà richiedere al RUP, dopo il primo anno di servizio, la riconversione fino al 30% degli stessi con biciclette elettriche qualora non ci fossero più le condizioni di mercato sufficienti a garantire il sostentamento dello stesso; tale richiesta dovrà essere avvalorata da documentazione che comprovi la tesi dell'Operatore economico.

Altre variazioni potranno essere richieste dall'operatore economico a seguito di emergenze, eventi eccezionali o consolidati andamenti dell'utenza.

Tutte le variazioni, per essere adottate, dovranno essere avanzate formalmente al Settore Mobilità e Trasporti e da quest'ultimo assentite.

Ogni variazione del parco in esercizio non approvata, verrà sanzionata con l'applicazione della penale di cui all'art.21.

Art. 6- Caratteristiche del servizio

Il servizio all'utenza dovrà essere disponibile sul territorio secondo lo schema "**free floating**" con limitazioni (no-parking zone), distribuzione dei veicoli libera sul territorio, utilizzo secondo la modalità "one way" (ovvero la possibilità di rilasciare i veicoli in un punto diverso da quello di prelievo), attivo all'interno dell'area operativa (rif. art. 7) e prevedere un sistema tariffario unico per ogni tipologia di veicolo, all'interno della stessa.

Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24/7 e dovrà essere garantito per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, incluse eventuali proroghe.

Le attività di noleggio dovranno essere avviate, previa presentazione della relativa SCIA, entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione comunicata da parte dell'amministrazione comunale, garantendo un numero minimo di veicoli pari al 80% della flotta offerta in sede di gara e introdotti entro 10 giorni successivi all'avvio del servizio. Il dispiegamento della flotta dovrà essere completato entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione .

Dovrà essere sempre disponibile per l'utenza un numero minimo di mezzi pari al 80% della flotta autorizzata in sede di gara o successivamente concordata;

L'accesso al servizio, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, devono avvenire attraverso l'uso di **un'Applicazione** dedicata per smartphone (in almeno 2 lingue, italiano e inglese) o l'uso di una web-app per i dispositivi non supportati, da fornire entrambi da parte dell'Operatore;

Tali dispositivi devono permettere all'utente di visualizzare i veicoli disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare il servizio usufruito, segnalare eventuali guasti o il possibile malfunzionamento di un mezzo, come pure segnalare un veicolo che si trovi in sosta non regolare, all'interno di aree private o in aree fuori dalla sede stradale, contattare l'operatore;

Entrambi gli strumenti summenzionati dovranno essere utilizzati anche per individuare gli eventuali spazi di sosta messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, gli spazi in cui non è possibile transitare e quelli nei quali non si può lasciare il veicolo (es: percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, portici, marciapiedi, corsie bus, corsie stradali...), affinché non si rechi intralcio o pericolo alla circolazione; entrambi dovranno garantire anche un sistema di pagamento elettronico sicuro e identificabile.

In caso di **malfunzionamenti** dell'app o della web-app, su segnalazione del comune le piattaforme devono essere riattivate entro 3 (tre) ore dalla segnalazione stessa.
La localizzazione e l'utilizzo dei veicoli deve essere sempre tracciato nella centrale di controllo.

L'Operatore e le singole Amministrazioni **potranno sospendere momentaneamente in alcune aree della zona operativa** il servizio qualora si verificassero situazioni che possano compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse), dandone preventiva comunicazione tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere data tempestivamente agli utenti;

Per **necessità** di **ordine superiore** (cantieri, manifestazioni, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, mercati ed esposizioni temporanee promossi e/o disposti dalle Amministrazioni), su richiesta scritta del Comune (che potrà pervenire anche fino al giorno precedente l'evento), l'Operatore dovrà spostare in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata dall'evento e nulla è dovuto dalle Amministrazioni all'Operatore, qualsiasi sia la durata dello spostamento temporaneo. L'Operatore dovrà, conseguentemente, modificare la localizzazione dei veicoli nell'app e nella web-app utilizzate dagli utenti.

Durante tutta la durata del Servizio autorizzato, l'Operatore dovrà assicurare la disponibilità di un referente della Ditta (**Responsabile del Servizio**) con cui tenere i contatti sia di natura tecnica che amministrativa e dovrà dotarsi di una base logistica nel territorio del Comune di Lecce. Il Comune gestirà i rapporti inerenti all'autorizzazione rilasciata tramite il RUP e il DEC
Il Servizio dovrà essere espletato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 2016/679).
Nel caso in cui, nel corso della durata dell'autorizzazione al Servizio, dovessero verificarsi modifiche normative nell'operatività, nell'organizzazione del servizio o nelle caratteristiche dei mezzi, l'Operatore dovrà provvedere alla completa osservanza delle nuove disposizioni normative.

Art. 7 - Area operativa

Per area operativa si intende la parte di territorio in cui è consentito prelevare e rilasciare i veicoli della flotta del servizio di mobilità condivisa (sharing mobility).
L'area operativa oggetto del presente servizio, individuata nelle planimetrie allegate al presente avviso, è costituita da due grandi categorie:

1. Area operativa per il servizio di monopattini elettrici;

2. Area operativa per il servizio di ciclomotori (scooter) elettrici e monopattini elettrici;

Per quanto concerne il servizio di monopattini elettrici l'area operativa individuata nell'allegato A04 si estende esclusivamente per il periodo estivo (Giugno-Settembre) al litorale del comune di Lecce (zona San Cataldo, Frigole, Torre Chianca e Torre Rinalda), dove il transito è consentito solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50Km/h;

L'Amministrazione comunale, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, all'interno delle aree operative ha individuato delle **No Parking-Zone** dove sono vietati, la sosta, il rilascio o il prelievo dei dispositivi, dove è inibito anche semplicemente il transito e aree in cui è consentito lo stazionamento dei dispositivi;
Le aree operative sono così individuate:

1. **ZONA A** coincidente con il perimetro del Centro Storico di Lecce.
2. **ZONA B** coincidente con il perimetro del Distretto Urbano del Commercio – DUC, circoscritto da
   - via Imperatore Adriana/via Del Mare
   - viale Japigia
   - via 95° Fanteria
   - via Felice Cavallotti

3. **ZONE C** pubbliche dove sono state individuate delle aree di particolare pregio storico- artistico,aree verdi o zone pedonali, (**No Parking-Zone**) dove è inibita la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in sharing.
   1) PIAZZA MAZZINI
   2) GIARDINI PUBBLICI
   3) OVALE PIAZZA SANT'ORONZO
   4) P.TTA SANTA CHIARA
   5) PIAZZA DUOMO
   6) PARCO BALSAMO
   7) PARCO BELLOLUOGO
   8) PARCO DEL GALATEO
   9) PARCO DELLE CAVE
   10) OSPEDALE VITO FAZZI e DEA
   11) PARCO MELISSA BASSI

4. **ZONA D** tutto il perimetro del centro urbano consolidato, che coincide con l'area operativa dei monopattini. In questa zona l'operatore può prevedere meccanismi premiali per incentivare l'utenza a utilizzare luoghi preferenziali di rilascio, e deve inibire la chiusura dei veicoli in prossimità di luoghi attrezzati (i.e. rastrelliere) dei quali va forzato l'utilizzo.

5. **ZONA E** coincide con il perimetro del territorio comunale, area operativa del servizio con ciclomotori elettrici (scooter elettrici) e biciclette a pedalata assistita(e-bike),

L'individuazione di queste aree da parte del Comune di Lecce , descritte e rappresentate negli allegati, possono essere modificate nel corso di esecuzione del servizio , senza che l'Operatore economico riduca o penalizzi la flotta complessivamente dedicata al servizio oggetto del presente Avviso.
Per quanto concerne i monopattini elettrici, si possono prevedere delle aree di **sosta virtuali** , prive di segnaletica verticale e orizzontale, a condizione che le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili sull'app dedicata . L'individuazione di tali aree rientra tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.

Gli Operatori adeguano tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la puntuale informazione alla propria utenza.
Trascorso il primo anno dall'attivazione del servizio, ogni Amministrazione Comunale, sulla base dell'andamento dello stesso e degli impatti sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale, si riserva di rimodulare/individuare, anche su proposta dell'Operatore, ulteriori nuove stazioni riservate alla sosta dei veicoli.
Possono essere individuate zone di servizio e di parcheggio anche temporanee (per esempio in occasione di fiere, eventi, concerti, ...) da concordarsi con I' Amministrazione qualora non sia possibile il free floating.
Anche i gestori del servizio potranno presentare proposte all'Amministrazione Comunale per individuare le aree di sosta, che saranno comunque dedicate a tutti i dispositivi impiegati nel servizio previa presentazione di una mappa dettagliata all'Amministrazione Comunale e solo dopo aver ottenuto il nulla osta all'implementazione di tali aree.

Art. 8. Modalità di circolazione e sosta consentite

Al soggetto autorizzato è fatto obbligo di garantire che l'attività si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale sia per gli utenti sia per gli altri fruitori dello spazio pubblico.

I veicoli devono, di conseguenza, essere dotati di sistemi di localizzazione capaci di coprire una zona estesa anche all'esterno dell'area operativa. All'esterno dell'area operativa non dovrà però essere possibile prelevare o rilasciare un veicolo.

I dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a controllare il rispetto dei luoghi autorizzati per il rilascio, in particolare rendendo impossibile chiudere il noleggio all'esterno degli spazi consentiti e senza cavalletto alzato.

Il rispetto di tali regole dovrà essere controllato dall'operatore richiedendo sempre al termine del noleggio l'invio di una fotografia che attesti il corretto posizionamento del veicolo. Si sottolinea come il tempo richiesto per l'invio della foto non dovrà essere compreso nel tempo d'uso tariffato.

Nei casi di ritrovamento in luoghi pubblici di mezzi non utilizzabili, anche dovuti ad atti vandalici, ovvero nei casi di parcheggi dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone, l'Operatore individuato dovrà curare il recupero, a propria cura e spese, entro 3 ore dalla segnalazione da parte degli organi competenti, salvo casi particolarmente complessi per i quali le Amministrazioni possono concordare delle tempistiche superiori.

I meccanismi di controllo proposti al fine di migliorare l'ordine nello stazionamento dei veicoli sullo spazio pubblico rientrano tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.

L'attività di riequilibrio e ricollocamento dei veicoli è **a totale carico dell'Operatore individuato** e deve essere svolta ogni qualvolta se ne renda necessario e comunque almeno 2 volta al giorno.
Tale attività deve essere svolta almeno tre volte al giorno per le zone individuate dall' Amministrazione comunale (zona A allegato A01). L'Operatore dovrà comunque prevedere modalità di controllo con segnalazione attiva sulla corretta sosta dei veicoli nell'area operativa.
Il ricollocamento dei veicoli deve rispettare in termini di sosta le **norme del Codice della Strada vigente**, nonché dei regolamenti di attuazione e delle **ordinanze** di viabilità del Comune. L'Operatore individuato ha, inoltre, il compito di informare gli utenti di tali disposizioni affinché concludano il proprio noleggio in modo coerente alle norme vigenti in termini di sosta.
Nelle zone C, aree di pregio architettonico (**No Parking-Zone**) non potrà essere consentita in alcun modo la sosta dei veicoli, l'operatore economico è tenuto, attraverso l'impedimento del blocco del veicolo a terminare la corsa.
Nel caso in cui venissero identificati dei veicoli all'interno di tali aree, sarà cura e responsabilità dell'Operatore individuato provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, eventualmente anche con il recupero e lo spostamento dei veicoli.
Nei casi di sosta irregolare o intralcio alla circolazione, oltre all'applicazione di una penalità all'utente, saranno applicate delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada prevista all'art. 7 del decreto

Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019, le Amministrazioni si riservano di disporre la rimozione dei dispositivi, imputando i costi dell'operazione all'Operatore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale.

- **la sosta e la circolazione dei monopattini e di bici elettriche**:
  - la sosta è consentita nella **zona A – Centro Storico** (evidenziata nella Planimetria allegata **ALLEGATO A01**) esclusivamente nelle aree attrezzate per la sosta delle biciclette, moto e ciclomotori, ovvero in altre aree individuate dal comune di Lecce e delimitate con apposita segnaletica. La circolazione per i monopattini elettrici è consentita con **riduzione della velocita' a 10 km/h** , i dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a controllare e limitare la velocità all'interno di queste aree, in particolare con limitatore della velocità automatico.
    All'interno della Zona A sono state individuate delle aree dove la circolazione è consentita, per i monopattini elettrici, **con limite di velocità a 6Km/h,** così di seguito elencate:
    via Principi di Savoia, via Umberto I°, via Dei Templari, viale Salvatore Trinchese (da Pizza Mazzini a piazza Sant'Oronzo), p.tta Colonnello De Cristoforis, piazza Giuseppe Libertini, Piazza santo Oronzo, via Augusto Imperatore, via Federico D'Aragona, via Dei Perroni, Piazza Roma (Porta San Biagio), via Vittorio Emanuele II, via Giuseppe Libertini, p.tta Gaetano Quarta (Porta Rudiae), via Giuseppe Palmieri, piazza Angelo Rizzo (Porta Napoli) e nelle aree pedonali individuate con ordinanza comunale n°613 del 22/03/2023 e così di seguito elencate:

1. Via Beccherie Vecchie
2. Porta San Biagio
3. Via Vignes – Vico Dietro Lo Spedale dei Pellegrini – Vico dei Guidani – Piazza Vittorio Emanuele II (tratto di carreggiata ricompreso fra Vico Dietro Lo Spedale dei Pellegrini e via Via Federico D'Aragona)
4. Via degli Acaya
5. Corte San Blasio
6. Corte dei Tolomei – Corte San Cataldo – Via Marino Brancaccio (spalle cinema Massimo da via Maremonti fino alla scalinata)
7. Via Alvino – via Trinchese (da piazza S. Oronzo a via Richel Rubichi) – Piazza S. Oronzo – Via Templari – Via Matteotti – Via della Saponea – Via dei Fedele – Vico Storella – Piazzetta Sigismondo Castromediano – Via Matteo da Lecce – Piazzetta Gabriele Riccardi – Corte dei Taralli – Via della Sinagoga – Via Umberto I (da via Matteotti a via Idomeneo) – Piazzetta Colonnello De Cristoforis
8. Via Pietro Belli (dal civico 2)
9. Piazzetta Chiesa Greca – Vico degli Albanesi – Corte dei Mesagnesi (da Piazzetta Chiesa Greca a via delle Benedettine)
10. Via delle Bombarde (da vico San Giusto a via Piazzetta SS. Addolorata) – Corte dei Florio – Vico dei Raynò – Corte Gilberto Brunswich – Corte dei Falconi
11. Corte degli Andrano
12. Corte Santo Stefano delle Canne
13. Corte dei Baroni
14. Corte dei Doge
15. Corte dei Salice
16. Corte della Cappella San Giorgio Barliera – Via Ermenegildo Personè (da via delle Giravolte a via Marco Basseo)
17. Vico dei Rivola
18. Vico dei Sotterranei (dal civico 9 escluso)
19. Corte del Telegrafo ad Asta
20. Corte Sabatino de Ursis
21. Vico Vernazza
22. Via del Teatro Romano (da via Palazzo dei Conti di Lecce fino al teatro romano
23. Via Leonardo Leo
24. Corte dei Levanto
25. Corte dei Romiti

26. Corte civico 36 di via Giuseppe Palmieri
27. Piazzetta Falconieri – Vico della Cavallerizza
28. Vico Spedale Fate Bene Fratelli – Corte Conservatorio San Lorenzo (da via Giuseppe Palmieri a via Antonio Coniger)
29. Corte Roberto Volturio
30. Piazzetta Raimondello Orsini – Corte dei Pandolfi – Corte dei Guarini
31. Corte dei Malipieri
32. Corte dei Ziani
33. Corte dei Giugni
34. Piazzetta Giosuè Carducci
35. Piazzetta Duca d'Atene
36. Piazzetta Antonio Panzera – Corte dei Bonsecolo

- la sosta è consentita nella **zona B - DUC** (evidenziata nella Planimetria allegata **ALLEGATO A02**) esclusivamente nelle aree attrezzate per la sosta delle biciclette, moto e ciclomotori, ovvero in altre aree individuate dal comune di Lecce e delimitate con apposita segnaletica. La circolazione è consentita con **riduzione della velocita' a 10 km/h** , i dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a controllare e limitare la velocità all'interno di queste aree, in particolare con limitatore della velocità automatico;

- nelle **zone C,** (**ALLEGATO A03**) aree **particolarmente sensibili** non è consentita la circolazione e lo stazionamento (**No Parking-Zone**), dove la sosta dovrà essere impedita anche attraverso il blocco del veicolo per terminare la corsa. Nel caso in cui venissero identificati dei veicoli all'interno di tali aree, sarà cura e responsabilità dell'Operatore individuato provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, eventualmente anche con il recupero e lo spostamento dei veicoli entro la giornata di rilevazione del fatto. 0 km/h (conduzione a mano) in zona C;

- La sosta è consentita nella **zona D (ALLEGATO A03)** nelle aree attrezzate per la sosta delle biciclette, moto e ciclomotori, per i monopattini invece è tollerata anche nelle aree pedonali e a lato della carreggiata purchè i veicoli non rappresentino ostacolo o pericolo per la circolazione dei pedoni, e in particolare dei disabili motori o ipovedenti, non devono arrecare disturbo alle attività presenti e non possono mai ridurre lo spazio libero di transito pedonale al di sotto di 1,5 m. In esito della procedura selettiva, tenendo conto delle esigenze operative che emergeranno successivamente all'avvio del servizio, d'intesa con gli operatori economici autorizzati l'Amministrazione potrà disporre la realizzazione di ulteriori spazi di sosta riservati ai monopattini, di misura adeguata alla geometria dei luoghi tali da garantire anche l'interscambio con altre modalità di trasporto (auto privata, mezzo pubblici) anche in considerazione del divieto alla circolazione dei monopattini su alcuni assi viari. La velocità massima consentita **è di 20 km/h,** fatta eccezione per le Zone A/B/C, già descritte, e alcune strade individuate nella planimetria allegata dove la circolazione è consentita con riduzione della velocità a 6Km/h, per le biciclette a pedalata assistita(e-bike) la velocità consentita è di 25Km/h;

  Si possono prevedere delle aree di **sosta virtuali** riservate ai monopattini, prive di segnaletica verticale e orizzontale, a condizione che le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito istituzionale del comune e sull'app dedicata per indicare agli utenti le aree di sosta autorizzate. L'individuazione di tali aree rientra tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.

- nella **zona E,** (**ALLEGATO A04**)
  Per quanto concerne i monopattini elettrici l'area operativa oltre a quella individuata nell'allegato A03 si estende esclusivamente per il periodo estivo (Giugno-Settembre) al litorale del comune di Lecce (zona San Cataldo, Frigole, Torre Chianca e Torre Rinalda), dove il transito è consentito solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50Km/h. La sosta dei monopattini è tollerata anche nelle aree pedonali e a lato della carreggiata purché i veicoli non rappresentino ostacolo o

pericolo per la circolazione dei pedoni, e in particolare dei disabili motori o ipovedenti, non devono arrecare disturbo alle attività presenti e non possono mai ridurre lo spazio libero di transito pedonale al di sotto di 1,5 m.
La sosta delle biciclette a pedalata assistita(e-bike) è consentita solo ed esclusivamente nelle aree dedicate al parcheggio di tali veicoli;

- **velocità consentita per i monopattini 20Km/h;**
- **velocità consentita per biciclette a pedalata assistita(e-bike) 25Km/h;**

Si specifica che è fatto divieto di far circolare i monopattini nei parchi o zone dove l'ingresso o il transito alle biciclette è vietato.

- **la sosta e la circolazione di ciclomotori (Scooter) elettrici:**
  - La sosta di tali veicoli è consentita solo nelle arre dedicate al parcheggio di tali veicoli
  - **velocità consentita per 45Km/h;**

Art. 9. Standard Minimi di Servizio e Modalita' Operative di Svolgimento del Servizio

I veicoli dovranno rispettare i requisiti prescritti dal vigente d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada),inoltre:

- dallo standard Europeo EN 14764 e s.m.i., dallo standard Europeo EN 15194 e s.m.i per quanto riguarda le biciclette elettriche;
- dall'allegato 1 del decreto Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019 e dal decreto direttorio del Ministero dei Trasporti del 18.08.2022 per quanto riguarda i monopattini;
- per gli scooter le norme UNI EN 17186 e UNI EN 17409 forniscono linee guida e requisiti tecnici per gli scooter elettrici condivisi.

L'Operatore dovrà garantire l'identificazione certa dell'utilizzatore del mezzo, deve essere in grado di identificare in modo certo gli utilizzatori con nome, cognome, luogo e data di nascita, con verifica mediante immagine del documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) riportante tali dati prima dell'avvio del primo noleggio. La modalità di registrazione dei dati sarà a cura dell'Operatore nel rispetto delle norme vigenti. Per i motivi sopra esposti non sono ammesse corse, senza l'identificazione di ogni singolo utente, pena la decadenza dell'autorizzazione (rif. art. 22).
La gestione e la ricarica delle batterie devono avvenire nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea, a totale carico e responsabilità dell'Operatore del servizio in mobilità condivisa (sharing mobility), ivi inclusi gli oneri previsti per la gestione dei rifiuti derivanti a fine ciclo di vita.
Inoltre, la batteria delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini deve essere totalmente protetta ed integrata nel veicolo e non estraibile;
Il gestore dovrà certificare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 188/2008 normativa in materia di Registro Pile e dall'art. 29 del d.lgs. 49/2014 normativa RAEE.
La fornitura di energia elettrica per la ricarica dei mezzi in mobilità condivisa (sharing mobility) e dei veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione in ZTL o Aree Pedonali, dovrà provenire da fonti 100% rinnovabili.
Potranno anche essere offerti veicoli attrezzati per il trasporto bambini e/o cargo-bike1. La presenza di tali tipologie rientra tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.
Tutti i veicoli utilizzati per il servizio devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera ben visibile, oltre al logo dell'operatore e allo stemma della città di Lecce. Il numero va riferito all'anagrafica dei veicoli tenuta dall'operatore e deve consentire di risalire agli utenti quando questo sia reso necessario a seguito di infrazioni o sinistri.
I veicoli devono inoltre possedere adeguati livelli di sicurezza.

Prima dell'immissione in circolazione, il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Comune di Lecce l'elenco dettagliato di tutti i veicoli in servizio, con i relativi numeri identificativi.
Sono a carico del soggetto autorizzato:

- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, ricarica elettrica, il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc…).
- eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione del servizio nel caso di non idoneo utilizzo dello mobilità condivisa (sharing mobility). Il sistema, così come descritto nel presente documento, non comporterà alcun impegno e spesa per l'Amministrazione Comunale.
- L'onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico del soggetto autorizzato, il quale dovrà altresì effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
- garantire il rispetto delle norme nazionali e comunali vigenti e/o sopravvenute che regolano la circolazione e sosta dei monopattini/biciclette, richiamandole esplicitamente nel rapporto contrattuale con l'utilizzatore e prevedendo un'adeguata azione di informazione sulle corrette e prudenti modalità d'uso del dispositivo;
- aderire alle piattaforme di integrazione dei servizi di mobilità (tecnicamente conosciuti con il nome di Mobility as a Service, MAAS), che dovessero essere sviluppate dal Comune di Lecce o soggetti dal medesimo accreditati, mettendo in particolare a disposizione in forma 'open' i dati relativi alla localizzazione e disponibilità dei veicoli in tempo reale, formare e mantenere aggiornata l'anagrafica dei veicoli, che dovrà essere sempre consultabile in tempo reale dal comune di Lecce;
- mettere a disposizione del comune di Lecce tutte le informazioni relative ai veicoli e all'uso dei medesimi e degli utenti iscritti al servizio e produrre con cadenza trimestrale ed entro 30 gg. dalla scadenza di ciascun trimestre un report sull'andamento delle attività che ne aggiorni parametri, valori e le altre quantità rilevanti ;
- effettuare, dopo un anno dall'entrata in funzione dell'attività, un'indagine 'Customer Satisfaction', il cui risultato dovrà essere comunicato al comune di Lecce entro il primo trimestre del secondo anno;
- dotare i veicoli in servizio di un sistema tecnologico atto a controllare il rispetto dei luoghi individuati per il rilascio, in particolare rendendo impossibile chiudere il noleggio all'esterno degli spazi consentiti;
- partecipare su richiesta del comune di Lecce a eventuali iniziative di comunicazione dirette agli utilizzatori e/o alla cittadinanza;
- garantire la gestione della flotta, e in particolare le operazioni di ricarica dei veicoli, in locali, con macchinari e attraverso procedure conformi alla normativa vigente sulla sicurezza nei posti di lavoro;

Poiché lo stazionamento dei veicoli è consentito su area pubblica senza alcun vincolo di esclusiva negli ordinari spazi di sosta per motocicli e biciclette e negli altri spazi successivamente realizzati, non è previsto il pagamento del Canone unico patrimoniale per l'utilizzo delle stesse aree.

Il soggetto autorizzato dovrà tenere indenne il Comune di Lecce ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi in dipendenza dell'affidamento o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) e servizi connessi.

L'operatore, a pena di revoca dell'autorizzazione, dovrà garantire le seguenti prestazioni e modalità di effettuazione dell'attività di noleggio:

- il noleggio dovrà essere rivolto a un'utenza indifferenziata in possesso dei requisiti minimi necessari richiesti. L'utenza non potrà essere discriminata, resta salvo il potere dell'operatore di impedire l'accesso ai servizi in caso di comportamenti scorretti che l'operatore è in grado di documentare, secondo le modalità prestabilite nei termini e condizioni di utilizzo da quest'ultimo definiti e preventivamente comunicati agli utenti;
- possono essere adottati meccanismi premiali/sanzionatori (bonus-malus) per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte;
- dovrà essere sempre attivo un servizio di *call center* con operatore eventualmente supportato al di fuori dei normali orari di ufficio e nei giorni festivi da *chatbot*, contattabile attraverso almeno le seguenti modalità: numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso ;
- L' Operatore attiva, a propria cura e spese, un'adeguata azione di informazione e comunicazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative al rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta, alle regole di utilizzo previste nel contratto di servizio. A tale scopo, i dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire:
    1. l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi in cui e consentita la circolazione;
    2. l'informazione all'utenza dell'ubicazione delle aree nelle quali e consentita la sosta;
    3. l'impossibilita di apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente, di effettuare la sosta dei dispositivi all'esterno degli spazi sopra indicati.
- L' operatore del servizio in mobilità condivisa (sharing) deve mettere a disposizione del Comune di Lecce tutte le informazioni relative all'uso dei mezzi e degli utenti tramite apposito web service e/o API (application programming interface).
- L' operatore del servizio in mobilità condivisa (sharing) dovranno provvedere affinché la gestione del servizio avvenga in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.
- Le batterie devono essere totalmente protette ed integrate nel veicolo e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui l'Operatore lo prevede quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve avere un sistema di protezione dagli atti vandalici.
- il parco veicoli dei servizi di mobilità condivisa (sharing) deve essere periodicamente rinnovato, in modo tale da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli.

Tutti i veicoli devono:

- essere dotati di un sistema di tracciamento, mediante GPS o altra tecnologia analoga, che individui in continuo con precisione la posizione del veicolo (funzionale sia all'utilizzo ordinario che in caso di furto);
- possedere un sistema di bloccaggio elettronico sbloccabile da remoto tramite applicazione per smartphone e web-app per i dispositivi non supportati, concepito in maniera tale che il veicolo possa essere parcheggiato senza essere necessariamente legato a un supporto (rastrelliera) e che consenta agli utenti di depositare o prelevare le biciclette esclusivamente nell'area operativa;
- essere riconoscibili e chiaramente riconducibili al Servizio oggetto della presente manifestazione di interesse, sui telai dovrà essere inoltre riportato il logo del Comune di Lecce;
- essere identificabili attraverso un numero univoco (ID) posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo;
- avere mozzi e dadi degli elementi che compongono i mezzi apribili con chiavi esclusive del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi;

- essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione.
- l'area operativa di servizio non può essere inferiore alle zone individuate con le planimetrie approvate ed allegate all'atto giuntale n. 305 del 08/09/2025

inoltre per il servizio di ciclomotori elettrici (Scooter elettrici) in modalità condivisa

- il servizio di ciclomotori elettrici (Scooter elettrici) in modalità condivisa dovrà essere rivolto ad utenti che abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di ètà e in possesso dei titoli abilitativi per la conduzione del mezzo offerto, patente di guida categoria AM, nota come "patentino"

- la flotta deve essere costituita da veicoli che possono essere guidati con patente AM(Art. 116, comma 3 lettera a) del Codice della Strada vigente) che comprende i seguenti veicoli:

  1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

  2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

  3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

- il parco veicoli deve essere periodicamente rinnovato, in modo da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli. Non possono essere utilizzati per il servizio di ciclomotori (Scooter elettrici) in modalità condivisa veicoli che abbiano piu di 50.000 Km di percorrenza;
- tutti i veicoli, ad eccezione di quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.171, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992, dovranno contenere al loro interno un casco di cortesia per il conducente ed il secondo casco qualora il mezzo proposto in flotta e le regole stabilite dal gestore prevedano la possibilità di trasportare un passeggero oltre a dei sottocaschi monouso per esigenze igieniche, i quali devono essere sempre garantiti. I caschi devono contenere nell'etichetta di omologazione la lettera J, P, NP, o JP e potranno contenere al loro interno dispositivi di rilevazione collegati alla centralina del veicolo.
- il gestore potrà richiedere di attivare il servizio anche in aree individuate in comuni limitrofi, previo accordo con gli stessi, ferma restando la percentuale della flotta del 70% che deve rimanere disponibile sul territorio comunale;
- dopo almeno 180 giorni dall'attivazione del servizio gli stessi potranno richiedere all'Amministrazione l'aumento o la riduzione della propria flotta. Resta inteso che è facoltà insindacabile dell'Amministrazione accogliere o meno la richiesta di incremento della flotta;

inoltre per il servizio dei monopattini elettrici

- dovranno rispettare le disposizioni vigenti relative a targatura, assicurazione e uso obbligatorio del casco.
- Essi devono inoltre essere dotati di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree autorizzate e obblighino il rispetto delle velocità ammesse nelle diverse zone così come definite dai documenti allegati al presente avviso.
- Tutti i veicoli devono essere dotati di apposito cavalletto per consentire la sosta in posizione verticale senza appoggi e di un sistema tecnologico atto a controllare il rispetto dei luoghi

individuati per il rilascio, in particolare rendendo impossibile chiudere il noleggio all'esterno degli spazi consentiti.

- Essere dotati dei componenti specifici elencati nell'allegato 1 del decreto Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019 ed avere i requisiti previsti dal decreto direttorio del Ministero dei Trasporti del 18.08.2022.
- Avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 watt);
- Non essere dotati di posti a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
- Essere dotati di un limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 20 km/h sulle strade urbane e i 6/10 km/h nelle aree descritte all'Art. 7 punto 1-2-3,;
- Essere dotati **di un contrassegno identificativo, simile a una targa, così come definito dal Decreto del** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT9 **del 27/06/2025 che ne ha introdotto l'obbligo e ne ha definito** le dimensioni, la forma e la modalità di posizionamento, esso deve essere:
  - adesivo, plastificato e non rimovibile, rettangolare (5x6 centimetri), con sei caratteri alfanumerici neri su fondo bianco riflettente, disposti su due righe. Per quanto riguarda la codifica, "le lettere: da B a Z, escluse A, E, I, O, Q, U. I numeri: da 2 a 9. In trasparenza saranno presenti l'emblema della Repubblica e la sigla del ministero dell'Economia e delle Finanze, e dovrà essere applicato sul parafango posteriore o, se assente, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, tra i 20 e i 120 centimetri da terra;
- Essere dotati di frecce indicatori di direzione;
- Essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- Riportare la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
- Essere dotati di luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione. In mancanza di tali dispositivi di segnalazione visiva i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;

***inoltre per il servizio dei* biciclette a pedalata assistita:**

- Le biciclette a pedalata assistita devono essere adatte all'uso urbano, comode, ergonomiche e delle dimensioni adeguate all'utilizzo da parte di giovani e adulti, donne o uomini;
- Tutti i telai dovranno essere realizzati con materiale ad alta resistenza e solidità, le finiture tali da garantire la protezione da atti vandalici;
- Le biciclette dovranno essere dotate di freno anteriore e posteriore;
- La sella deve essere dotata di dispositivi anti-asportazione e regolabile in altezza;
- Le ruote dovranno possedere copertoni antiforatura in modo da minimizzare gli eventuali disagi per l'utente;
- Il sistema di illuminazione anteriore e posteriore deve rispettare i requisiti di sicurezza, inoltre devono essere previsti dei catarifrangenti integrati sulle ruote e sui pedali in modo da assicurare buona visibilità notturna, ai sensi del Codice della Strada;
- I pedali devono avere la funzione antiscivolo;
- Le biciclette devono avere i parafanghi anteriori e posteriori;
- Il manubrio e le manopole devono essere ergonomici;

- L’avvisatore acustico deve essere installato nel manubrio;
- La bicicletta deve essere dotata di cestino anteriore non asportabile, facilmente pulibile, di conformazione tale da non compromettere la stabilità del veicolo in sosta;
- La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado di sostenere il peso della stessa;
- I cavi e le componenti devono essere incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti vandalici;
- La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. trasmissione a catena).
- Non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza;
- Il peso della bicicletta a pedalata assistita dovrà essere preferibilmente inferiore a 30 kg e comunque non superiore a 42 kg batteria inclusa, in modo da assicurare la stabilità senza sacrificare la manovrabilità.
- Avere un motore con potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- Il motore deve essere tale da offrire la minor resistenza alla pedalata non assistita, ovvero il motore si deve attivare solo all’atto dell’avvio della pedalata;
- Deve essere esclusa tassativamente la possibilità di mettere in funzione il motore elettrico indipendentemente dalla pedalata (come, ad esempio, tramite un interruttore che escluda la necessità di pedalare o una pedalata avente la mera funzione di interruttore, etc.) e comunque dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 Km/h;
- Essere dotati di luci bianche o gialle anteriori, luci rosse e catadiottri rossi posteriori e catadiottri gialli sui pedali per le segnalazioni visive da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione. In mancanza di tali dispositivi di segnalazione visiva i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;

Art. 10 - Veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione

I veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio di pronto intervento e ricollocazione dei mezzi in modalità condivisa(sharing mobility), devono essere nella disponibilità dell’Operatore individuato a **titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente**. Al fine di consentire le operazioni di pronto intervento e ricollocazione dei veicoli, il Comune di Lecce autorizzerà l’accesso gratuito alle Aree Pedonali ed alla ZTL ai mezzi di servizio aziendali previa comunicazione delle relative targhe. I mezzi aziendali adibiti a tali operazioni in ZTL o Aree Pedonali devono avere motorizzazione elettrica.

Art. 11 - Struttura tariffaria

La **struttura tariffaria,** che sarà oggetto di valutazione e allineata con l’offerta tecnica , dovrà essere differenziata in base alla tipologia di utenza:

- sistema di abbonamenti per gli utilizzatori frequenti (es. residenti e pendolari), con sistema tariffario che prevede una tariffa calmierata per giovani con età inferiore ai 26 anni;

- corse singole per gli utilizzatori occasionali (turisti e utenti *business*) con sistema tariffario distinto tra adulti e giovani con età inferiore ai 26 anni (con tariffa calmierata per questi ultimi);

- rispetto a queste forme standard di tariffazione, l'Operatore economico potrà prevedere ulteriori forme di incentivo all'utilizzo del servizio per categorie di utenti predefinite;
- diverse modulazioni tariffarie possono essere indicate dall'Operatore in base a meccanismi premiali/sanzionatori per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte e per disincentivare comportamenti irregolari, o ad altri criteri particolari (ad esempio in fase di avvio del servizio, convenzioni, abbonamenti per particolari categorie di clienti, integrazioni tariffarie con TPL o altri servizi di mobilita, anche sulla base di accordi nell'ambito di azioni di Mobility Management che coinvolgano Soggetti pubblici e/o privati. ecc.);
- La struttura tariffaria presentata in sede di manifestazione d'interesse rimarrà fissa ed immutata per l'intero triennio;
- il corrispettivo del noleggio dovrà essere adeguato all'utilizzo effettivo.
- I corrispettivi di noleggio devono includere tutti i costi di esercizio, comprendendo quelli relativi all'alimentazione e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso quali la manutenzione, la riparazione, ecc. Tali corrispettivi dovranno essere comunicati al Comune di Lecce prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione.
- Le tariffe base, da dichiarare in sede di manifestazione di interesse, sono intese al netto degli eventuali meccanismi premiali o dei sovrapprezzi di dissuasione e vanno riferite a una corsa-tipo di 10' per tutti i veicoli. I valori dichiarati vanno intesi come quelli effettivamente pagati dall'utenza, cioè al lordo IVA ed altri eventuali oneri.

Art. 12 - Customer Care

Il servizio di Customer Care, da attuare con le modalità ritenute più efficaci da parte dell'Operatore, dovrà includere un servizio disponibile tutti i giorni, al fine di consentire:

- interfaccia con il cittadino, in particolare su:
  - assistenza sulle modalità di utilizzo del servizio;
  - chiusura manuale delle operazioni (secondo le modalità previste nel regolamento di servizio aziendale dello sharing mobility);
  - verifica credito;
- assistenza al cliente e coordinamento con gli uffici preposti del Comune di Lecce;
- interfaccia con i referenti per la manutenzione;
- informazioni all'utenza (credito residuo, scadenza, etc.);
- segnalazione danni e anomalie biciclette e infrastrutture;
- segnalazioni varie e suggerimenti.

Il servizio potrà prevedere l'assistenza sia mediante canale telefonico sia mediante **servizi on line tramite piattaforma chat e/o chatbot** (es. Whatsapp) e dovrà garantire una gestione in tempo reale delle richieste dei clienti.

Il servizio di customer care dovrà essere almeno disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 (servizio minimo).

Art. 13 - Regolamento di servizio

L'Operatore individuato dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, il Regolamento del Servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) che disciplina i termini e le condizioni del rapporto contrattuale tra il Gestore del Servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) ed il cliente.
I contenuti minimi del regolamento di servizio dovranno essere i seguenti:

- modalità di iscrizione e prenotazione online al servizio;
- tariffe e fatturazione(coincidenti con quelle offerte in sede di gara);
- modalità di utilizzo dei veicoli;
- modalità di sosta;
- obblighi e condizioni generali per l'utilizzo dei veicoli;
- sinistro o avaria del veicolo;
- furti e vandalismi;
- sanzioni in materia di circolazione stradale;
- coperture assicurative e oneri a carico del Cliente;
- reclami;
- penali;

inoltre deve prevedere, che:

1. la circolazione nelle aree pedonali è consentita nei limiti previsti nel presente avviso e riportati nelle Planimetrie allegate;
2. non è possibile chiudere la corsa fuori dall'area operativa;
3. non è possibile chiudere la corsa nelle No-parking zone;
4. in caso di abbandono fuori dall'area operativa di tutto il territorio COMUNALE superiore alle 4 ore, applicazione di una penalità all'utente;
5. in caso di chiusura del veicolo sui marciapiedi e sulle strade con intralcio alla circolazione di disabili, pedoni, biciclette e veicoli a motore, applicazione di una penalità all'utente;
6. Al termine di ogni noleggio dovrà essere acquisita dall'Operatore la fotografia del veicolo in blocco, pena la decadenza dell'autorizzazione.
7. sistema di premialità se il veicolo viene riconsegnato nelle stazioni virtuali.

Art. 14 - Carta dei Servizi

L'Operatore individuato dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, la Carta dei Servizi con la quale dichiara, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e quantità che intende garantire.
I contenuti minimi della carta dei servizi, redatta sulla base della normativa vigente, dovranno essere i seguenti:

- l'inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
- numero, tipo e qualità dei veicoli in servizio;
- canali di relazione con la clientela;
- trattamento dei dati relativi alla clientela, disponibilità dei dati di esercizio in open source;
- regole per il personale operativo;
- regole e requisiti per l'accesso e l'utilizzo del servizio;

- diritti di tutela, indennizzi;
- indicatori di qualità e di soddisfazione dell'utenza;
- modalità e tempi di intervento per danni o malfunzionamenti del sistema e delle attrezzature.

Art. 15 - Condivisione Dati

Tutti i dati relativi al servizio autorizzato devono essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 2016/679) e nella piena disponibilità dei Comuni, secondo le disposizioni contenute nella normativa di riferimento, tra cui:
il d.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il d.lgs 36/2006 e il d.lgs 102/2015 in recepimento della Direttiva Europea 2013/37/UE.

I dati dovranno essere interrogabili con continuità da parte del Comune sia in forma di statistiche sintetiche che in forma disaggregata.
Il Comune dovrà avere accesso con continuità ed in qualsiasi momento ai dati relativi al servizio, in particolare alla posizione dei veicoli. Dovrà essere possibile acquisire l'anagrafica e lo stato di tutti i veicoli e delle eventuali stazioni di presa/rilascio disponibili. I dati forniti dovranno consentire di effettuare delle analisi con profondità storica, relative anche ai percorsi effettuati dagli utenti (anonimi) con i veicoli (è necessario poter acquisire almeno il punto di partenza ed il punto di arrivo di ogni percorso, in modo da poter costruire una matrice origine/destinazione).
Le informazioni di gestione in tempo reale sulla localizzazione e disponibilità dei veicoli saranno prodotte in forma di Open Data almeno di Livello 3 secondo quanto indicato nelle *"Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"* pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con licenza d'uso che ne permetta la condivisione ed il riuso anche per scopi commerciali. Tali dati potranno, pertanto, essere utilizzati liberamente dall'Amministrazione comunale e/o Soggetti terzi per implementare i propri servizi informativi.
Tali informazioni, da fornire al Comune di Lecce contribuiranno alla formazione della reportistica da rendere disponibile all'Amministrazione comunale in sede di monitoraggio del servizio (rif. art. 17).
Il Comune dovrà avere accesso con continuità ed in qualsiasi momento ai dati relativi al servizio, in particolare alla posizione dei veicoli. Dovrà essere possibile acquisire l'anagrafica e lo stato di tutti i veicoli e delle eventuali stazioni di presa/rilascio disponibili. I dati forniti dovranno consentire di effettuare delle analisi con profondità storica, relative anche ai percorsi effettuati dagli utenti (anonimi) con i veicoli (è necessario poter acquisire almeno il punto di partenza ed il punto di arrivo di ogni percorso, in modo da poter costruire una matrice origine/destinazione).
I dati dovranno essere messi a disposizione in sola lettura senza possibilità di scrittura.
L'operatore economico dovrà fornire la relativa documentazione per consentire l'utilizzo delle API, comprensiva di credenziali di accesso e fornire il necessario supporto per consentire l'acquisizione dei dati da parte dell'Ente.

Le API di consultazione dovranno esporre almeno i seguenti contenuti informativi:

- coordinate della posizione in tempo reale del mezzo noleggiabile;
- identificativo del mezzo (targa o altro);
- tipo di mezzo (es. modello, caratteristiche, etc.);
- stato di funzionamento (funzionante, guasto, scarico etc.);
- disponibilita (prenotato, non disponibile, libero, etc.);
- costo di utilizzo.

Per i flussi di prenotazione, acquisto e pagamento del servizio e effettiva fruizione dello stesso (es. sblocco del mezzo e quanto altro previsto), si richiede di fornire,oltre alle necessarie API, una documentazione dettagliata degli scenari di utilizzo comprensiva dei vari casi d'uso.

Le necessarie API insieme alla documentazione dettagliata degli scenari di utilizzo comprensiva dei vari casi d'uso dovranno essere fornite anche per consentire all'Amministrazione di poter erogare eventuali incentivi destinati agli utenti del sistema della mobilita cittadina, consistenti nella fruizione gratuita o agevolata del servizio di sharing.

Art. 16. **CUSTOMER SATISFACTION**

L'indagine periodica di Customer Satisfaction, deve obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

- efficienza del servizio;
- affidabilità del servizio;
- stato di pulizia e manutenzione dei Dispositivi;
- facilità di reperimento dei Dispositivi sul territorio;
- facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
- facilità di acquisto/pagamento del servizio;
- chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- convenienza dei prezzi;
- informazioni all'utenza anche in riferimento agli ambiti di circolazione ammessi e alle regole di condotta imposte (tipologia, tempestività e chiarezza);
- percezione del rispetto dell'ambiente;
- facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- giudizio nel suo complesso;
- aree di miglioramento del servizio;
- motivazione e frequenza nell'utilizzo del servizio;
- uso dell'auto di proprietà in particolare: abitudini connesse all'uso, disponibilità, convenienza, etc.;
- intenzioni e decisioni intraprese in merito alla/e auto di proprietà (vendita di una o più auto del nucleo familiare, acquisto rimandato, etc.);
- uso degli altri servizi di mobilità (trasporto pubblico, taxi, altri servizi di mobilità condivisa (sharing mobility);
- propensione all'intermodalità e alla multimodalità;
- analisi delle modalità utilizzate precedentemente all'uso dei servizi di sharing mobility.

il questionario definitivo, da sottoporre in modalità digitale all'utenza, e la struttura dei report da restituire, sono approvati dal Servizio Mobilità sostenibile.

I risultati dell'indagine devono essere consegnati in formato elettronico al Servizio Mobilità Sostenibile - attraverso una relazione in formato pdf editabile, insieme al database contenente tutte le risposte degli intervistati.

Art. 17 - Monitoraggio

L'Operatore individuato dovrà fornire al Comune tutti i dati tecnici ed economici necessari per monitorare compiutamente l'andamento del servizio, quali ad esempio:

- numero di abbonati;
- ore di utilizzo per giorno e ora;
- prese e consegne per ogni veicolo: data e ora prelievo; area di prelievo; ID dell'utilizzatore (in forma anonima); data e ora di restituzione, area di restituzione;
- veicoli presenti in ciascuna area di prelievo per ora e giorno;
- statistiche su guasti, danneggiamenti e furti;
- statistiche sulle segnalazioni di malfunzionamenti pervenute dagli utenti;
- statistiche sul funzionamento dei meccanismi premiali/sanzionatori;

- numero di veicoli disponibili su base giornaliera (in % sul totale della flotta per ciascuna tipologia di veicoli).
- Dovranno, altresì, essere forniti i dati per verificare gli obblighi del servizio regolati dalle penali di cui all'art. 21.
- tutte le informazioni relative ai veicoli e all'uso dei medesimi e degli utenti iscritti al servizio devono essere forniti al comune di Lecce con cadenza trimestrale ed entro 30 gg. dalla scadenza di ciascun trimestre un report sull'andamento delle attività che ne aggiorni parametri, valori e le altre quantità rilevanti ;

Art. 18 - Avvio e dismissione del servizio

L'Operatore individuato dovrà avviare l'attività di mobilità condivisa (sharing mobility) entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

L'Operatore, al termine del periodo in cui è stato autorizzato il Servizio, dovrà provvedere al completo ritiro e smaltimento dei veicoli e di tutte le dotazioni, nonché al ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi.

I limiti temporali per lo smaltimento sono stabiliti in:

- 30 giorni lavorativi per tutte le dotazioni del sistema diverse dai veicoli.

Art. 19 - Copertura assicurativa e Deposito Cauzionale

L'Operatore individuato assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione dell'attività, tanto dell'Operatore stesso quanto di terzi,in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del Servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Inoltre, l'Operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Lecce da qualsiasi azione promossa da terzi nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente autorizzazione.

- Grava sull'Operatore individuato l'obbligo di produrre, prima dell'autorizzazione all'attività, la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, con massimali di copertura almeno pari a euro 2.000.000,00 per la RCT per sinistro, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio; dovrà inoltre essere ottemperato l'obbligo di assicurazione per le responsabilità civili verso terzi dei monopattini ai sensi dell'art.75 vicies quinquies della L.160/2019.

  Con l'introduzione del comma 75-vicies quinquies si prevede l'obbligo di copertura assicurativa per la circolazione dei monopattini. La norma richiama espressamente la responsabilità civile verso terzi per la circolazione dei veicoli, in quanto rimanda all'art. 2054 del codice civile. Si tratta, pertanto, di una copertura assicurativa diversa da quella già prevista per l'esercizio del servizio di noleggio dei monopattini, in cui la garanzia è prevista genericamente per l'esercizio di tale attività, mentre l'obbligo in esame è previsto specificamente per ogni singolo monopattino. La norma fa rinvio anche al titolo X del decreto legislativo 209/2005 (Codice per le Assicurazioni Private – CAP), proprio al fine di chiarire che la copertura assicurativa per i monopattini è quella relativa ai veicoli.

La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di avvio del servizio e mantenere validità per tutta la durata dell'autorizzazione, con estensione di ulteriori tre anni successivi alla sua scadenza. Tale estensione è finalizzata a garantire la copertura di tutti i rischi connessi al servizio, anche se manifestatisi successivamente, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Operatore, al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali responsabilità residuali.

Grava sull'Operatore individuato l'obbligo di attivare in favore del comune di Lecce contestualmente alla presentazione della SCIA un deposito cauzionale di importo pari a euro 25,00 per ogni veicolo delle flotte indicate in sede di offerta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo oggetto della manifestazione di interesse, da reintegrarsi in caso di escussione totale o parziale;

Art. 20 - Aggiornamento delle specifiche del servizio e sopravvenienze normative

Le dimensioni delle flotte e le modalità di svolgimento dell'attività potranno essere all'occorrenza rivalutate sulla base delle esperienze acquisite e potranno portare a una revisione concordata tra le parti anche in corso di validità dell'affidamento, in particolare per far fronte a gravi ed evidenti problemi di sicurezza, ordine pubblico o decoro urbano, ovvero per migliorare i livelli di servizio offerti.

Eventuali modifiche del quadro normativo e/o di regolazione che comportino significative modifiche nel funzionamento del mercato della mobilità condivisa (sharing mobility) saranno esaminate congiuntamente tra le parti per individuare, le varianti necessarie per recuperare l'equilibrio gestionale ovvero per concordare la cessazione anticipata delle attività. In tale ultimo caso l'operatore non potrà vantare diritti, indennizzi e/o pretese di sorta.

Art. 21 - Penali

Il comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, a mezzo di proprio personale, controlli ed ispezioni relativamente alla corretta esecuzione del servizio da parte dell'Operatore individuato.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse al RUP per gli adempimenti conseguenti.

Per la contestazione di anomalie imputabili all'Operatore, in particolare per infrazioni agli obblighi contrattuali, il RUP applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di decadenza dell'autorizzazione, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la garanzia di cui art. 19.

L'Operatore è tenuto al pagamento di penali, secondo la seguente articolazione:

- **€ 50,00** per ogni giorno solare in cui non è garantita la percentuale minima di veicoli idonei al servizio per ciascuna flotta (rif. art. 5);
- **€ 200,00** per ogni mezzo circolante che supera la soglia dei mezzi autorizzati;
- **€ 200,00** per ogni giorno solare di ritardo nel rimuovere veicoli non utilizzabili, anche a causa di atti vandalici, ritrovati in luoghi pubblici, oppure nel caso di parcheggio dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone. Trascorsi più di 10 giorni complessivi in uno o più episodi in un periodo di 30 giorni solari consecutivi l'autorizzazione decadrà per inadempienza;
- **€ 100,00** per ogni giorno solare in cui non sono rispettati i termini di avvio del servizio dell'art. 5. In questo caso saranno considerate cause di forza maggiore solamente quelle conseguenti a ritardi nel rilascio di eventuali autorizzazioni alle installazioni da parte degli Enti competenti, a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti, nonché quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione;
- **€ 100,00** per ogni ora in cui non sono rispettati i tempi di riparazione dei malfunzionamenti dell'app (rif. art. 6);

– **€ 1.000,00** se i malfunzionamenti dell'app o della web-app comportino sospensioni o forti limitazioni del servizio, per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni trascorsi i quali l'autorizzazione decadrà per inadempienza;
– **€ 200,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato per la trasmissione o messa a disposizione dei dati o informazioni di cui all'art. 17. Trascorsi 30 giorni l'autorizzazione decadrà per inadempienza;
– **€ 1.000,00** per ogni caso di mancato rispetto dei limiti di velocità massima dei mezzi previsti dalla normativa nazionale/locale, fatto salvo l'avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione che l'Amministrazione si riserva di adottare in relazione a quanto rilevato;

Le sanzioni saranno comunicate dal RUP all'Operatore, il quale dovrà procedere al versamento presso l'Amministrazione Comunale di Lecce.
Per l'ammontare delle penali il RUP può rivalersi direttamente sul deposito cauzionale che, in tale caso, deve poi essere reintegrato dall'Operatore nel termine assegnato di 30 giorni. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.
In caso di recesso o interruzione anticipata del servizio da parte dell'Operatore, ferma restando la facoltà di addebito di eventuali ulteriori danni, il Comune procederà all'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 22 - Decadenza dell'autorizzazione per inadempienza
L'eventuale difformità dei prodotti e/o delle prestazioni e/o di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Avviso, nella candidatura valutata dalla commissione e da ogni norma di legge, legittimeranno il Comune a far decadere l'autorizzazione rilasciata previa diffida ad adempiere comunicata all'Operatore individuato, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte.
Il Comune potrà, altresì, procedere a rilasciare l'autorizzazione interpellando gli altri Soggetti che hanno partecipato all'Avviso.
In tutti i casi di decadenza dell'autorizzazione previsti nel presente articolo il Comune procede all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 19 ed all'eventuale richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione i casi in cui:
• fosse accertato il venir meno dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 24;
• rinuncia volontaria allo svolgimento delle attività da parte dell'Operatore autorizzato;
• vengano compiute gravi e ripetute violazioni (più di dodici volte in un anno) degli obblighi assunti e non vengano rimosse in seguito ad una diffida preventivamente notificata;
• mancato adeguamento dei mezzi ad eventuali prescrizioni normative successive a quelle previste dal presente Avviso, come previsto dall'art. 6;
• nel caso di mancata sostituzione dei mezzi che non rispettino i limiti di velocità massima previsti dalla normativa nazionale/locale;
• sia sospeso il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore per più di 10 giorni complessivi in uno o più episodi in un periodo di 365 giorni solari;
• ritardi nella rimozione di veicoli fuori uso, accumulati e/o giacenti in luoghi non autorizzati per più di 10 giorni complessivi in uno o più episodi in un periodo di 30 giorni solari consecutivi;
• mancata riparazione dei malfunzionamenti dell'app dedicata per più di 15 giorni;
• mancata trasmissione dei dati di gestione previsti trascorsi trenta giorni dal termine concordato;

• mancato rispetto delle condizioni generali, obblighi e standard minimi per l'esercizio dei sistemi, rilevato attraverso le attività di monitoraggio;
• in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di Operatore economico di altro Stato; l'autorizzazione si riterrà revocata dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
• avvenga che taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del Servizio autorizzato a seguito della presente Manifestazione di interesse sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• non vengano osservate le norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
• estinzione della persona giuridica, ovvero morte della persona fisica, titolare dell'autorizzazione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento, in tutto o in parte, del materiale (veicoli e dotazioni tecnologiche) comunque posato/fornito per l'esercizio del servizio oggetto dell'autorizzazione, che dovessero rendersi necessari, nelle fattispecie della decadenza dell'autorizzazione per inadempienza di cui al presente articolo, saranno posti a carico dell'Operatore e/o del deposito cauzionale, con intervento sostitutivo disposto dal Comune di Lecce a suo insindacabile giudizio.

Art. 23 - Revoca per ragioni di pubblico interesse
L'autorizzazione a svolgere il servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) potrà essere revocata dal Comune per sopravvenute motivate ragioni di pubblico interesse o per l'effetto di intervenuta modifica normativa che determini l'impossibilità di svolgere il servizio di nei termini stabiliti dall'Amministrazione, senza che l'Operatore individuato possa avanzare richieste di alcun genere. In questi casi il RUP darà un preavviso di almeno 30 (trenta giorni).

Art. 24 - requisiti di partecipazione.
La candidatura per l'esercizio del servizio di mobilità condivisa (sharing mobility) potrà essere presentata da Operatori economici, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di RTI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:
I Soggetti interessati a partecipare al presente Avviso pubblico per manifestazione di interesse dovranno:

1. essere iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente Manifestazione di interesse;
2. non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs 36/2023 in analogia a quanto accade per gli appalti pubblici;
3. qualora i Soggetti interessati abbiano la sede in altro Stato all'interno dell'UE, è condizione sufficiente, in fase di partecipazione all'Avviso per manifestazione di interesse, l'iscrizione alla Camera di Commercio del società dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano;
4. è, inoltre, obbligatorio per gli Operatori:
    - osservare le leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;

- osservare le norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- osservare le leggi in materia di sicurezza sul lavoro;

5. aver operato, negli ultimi tre anni, per almeno 12 mesi in modo continuativo, in almeno 2 città italiane o europee con un numero maggiore di 100.000 abitanti, con una flotta complessiva di minimo 1.000 veicoli. La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'Amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, della composizione della flotta e del periodo di esecuzione;
6. le caratteristiche tecniche dei veicoli devono essere rispondenti a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e devono avere i requisiti tecnici minimi individuati nell'art. 6 eventualmente integrati da quanto offerto nei criteri premianti di cui all'art. 21 del presente Avviso;
7. il concorrente dovrà avere la disponibilità dei veicoli della flotta (biciclette a pedalata muscolare, biciclette a pedalata assistita e monopattini) a titolo di proprietà, di locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione.

Art. 25 - Contenuto della candidatura
La candidatura dovrà contenere i seguenti elementi:

1. **dati dell'Operatore**: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione, con recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata.

   Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione, con recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata) e, inoltre, dovrà produrre una dichiarazione attestante:
   a. a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;

   b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

   c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

2. **dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal Legale rappresentante** dell'impresa;
3. per le **Società costituite all'estero**, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, la candidatura dovrà indicare i dati anagrafici di chi esercita poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, con indicazione della carica ricoperta;
4. per le **Società di capitali**, specificare i dati di cui al punto 3) relativi anche al Socio di maggioranza nel caso di Società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio nel caso di società con socio unico (art. 85 d.lgs. 159/2011);

5. comunicazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 che **attesta l'assenza di rapporti societari, sotto forma di imprese controllate, controllanti e collegate**, con le altre imprese che manifestano interesse per il presente Avviso;

6. dichiarazione circa l'assenza di Conflitto di interessi;

7. **relazione tecnica descrittiva delle attività sui criteri premianti di tipo discrezionale,** articolata in singoli paragrafi in lingua italiana con titoli per ogni lettera sotto riportata,ciascun paragrafo dovrà essere redatto preferibilmente nei limiti di 3 facciate per ogni sub-criterio discrezionale (comprensivo di eventuali grafici, tabelle e immagini), in formato A4 e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente, illustrato in modo chiaro e dettagliato. La relazione dovrà contenere i seguenti paragrafi:

B. Struttura tariffaria:

- Promozioni ulteriori che l'operatore economico intende adottare per particolari categorie di utenza. Sarà valutata attraverso una relazione, la proposta da parte dell'operatore di soluzioni tariffarie che prevedano ulteriori possibilità di riduzione della tariffa standard per particolari categorie di utenza con particolari caratteristiche anche tramite accordi con altri Enti o gestori di servizi. (rif.sub-criterio B3)

- Promozioni ulteriori che l'operatore economico intende adottare in base a meccanismi premiali/sanzionatori per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte e per disincentivare comportamenti irregolari. (rif.sub-criterio B4)

C. Attività complementari e di supporto all'amministrazione per la promozione e incentivazione del servizio di mobilità sostenibile

- Attività di promozione del servizio e della mobilità sostenibile. Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva idoneità della medesima alla promozione della mobilità sostenibile attraverso la diffusione e l'implementazione del servizio. (rif.sub-criterio C1)

- Attività di educazione stradale finalizzata ad aumentare l'uso corretto dei mezzi da parte degli utenti, con particolare riguardo alla giovani generazioni. Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva capacità di stimolare il corretto uso dei mezzi da parte delle giovani generazioni. (rif.sub-criterio C2)

- Attività volta al rispetto del codice della strada: funzionalità del mezzo e dell'App che permettono all'utente il rispetto delle regole previste per l'utilizzo dei mezzi.(rif.sub-criterio C3)

D. Proposte per favorire comportamenti virtuosi dell'utenza e per migliorare il decoro pubblico

- Saranno valutate le proposte per indurre comportamenti virtuosi nell'utenza tramite chiusura del noleggio preferibilmente all'interno delle aree attrezzate per la sosta .(rif.sub-criterio D2)

- Saranno valutate le proposte di verifica e controllo della sosta dei veicoli. L'operatore dovrà presentare una relazione su come intende monitorare lo stato di dislocazione dei mezzi nell'ambito dell'area operativa. (rif.sub-criterio D3);

F. Caratteristiche dei mezzi

- Caratteristiche tecniche e tecnologiche di mezzi costituenti la flotta all'avvio della validità dell'autorizzazione. Proposta di miglioramento dei veicoli in termini di funzionalità e sicurezza rispetto ai requisiti minimi richiesti dall'avviso e dalla normativa di settore (da documentare attraverso la scheda tecnica degli stessi). (rif.sub-criterio F1);

- Fornitura integrata di idoneo casco protettivo per la tipologia monopattini conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 con eventuale sistema di sgancio per attivazione del mezzo; (rif.sub-criterio F4);

8. **dichiarazione firmata dall'Operatore contenente l'elenco degli Enti presso cui sono stati svolti i servizi richiesti per la partecipazione all'Avviso** e attestante lo svolgimento dei Servizi di mobilità condivisa (sharing mobility) con l'indicazione dell'oggetto, del numero dei veicoli e del periodo di esecuzione;
9. **impegno all'erogazione dell'attività** nel territorio del Comune di Lecce per tutto il periodo di autorizzazione;
10. **impegno a introdurre nell'area operativa tutte le tipologie di veicolo previste** dall'Avviso (biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e scooter elettrici) e nel numero indicato all'art. 5;
11. indicazione del **titolo di disponibilità dei veicoli utilizzati** (proprietà, locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione);
12. **espressa dichiarazione** che le caratteristiche tecniche dei veicoli della flotta rispettano la disciplina vigente in materia;
13. dichiarazione con la quale si attesta il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 188/2008 **normativa in materia di Registro Pile** e dall'art. 29 del d.lgs. 49/2014 **normativa RAEE**;
14. certificazione dell'utilizzo di energia proveniente da **fonti 100% rinnovabile** per la ricarica dei mezzi di sharing mobility e dei veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione;
15. **copia del Regolamento di servizio, della Carta dei Servizi e del Piano Tariffario afferenti al sistema proposto**, dai quali si evinca il rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente Avviso. Tali documenti potranno essere elaborati sia singolarmente che cumulativamente, purché sia possibile evincere dai medesimi in modo completo i contenuti sopra rappresentanti;
16. impegno a **stipulare polizza assicurativa** con primaria Compagnia di assicurazione, in conformità a quanto previsto all'art. 19;
17. **autocertificazione di impegno a svolgere le attività nel rispetto delle modalità ed obblighi indicati nel presente Avviso**.

La candidatura, **debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante**, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Soggetto sottoscrittore.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato a mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale rappresentante.

Art. 26 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il presente Avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Lecce e sul Sito Internet del Comune di Lecce al seguente link:
https://www.comune.lecce.it/amministrazione/bandi-di-gara/bandi-ed-avvisi-di-gara-comune-di-lecce

Le candidature devono pervenire **entro e non oltre le ore …….. del ……**.
La candidatura, **da redigersi in lingua italiana su carta intestata**, dovrà pervenire al Comune di Lecce, pena l'esclusione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it

Il recapito intempestivo delle istanze comporta l'inammissibilità dell'istanza e rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: **"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO A SVOLGERE SERVIZIO DI MOBILITA' CONDIVISA (SHARING MOBILITY) DI LECCE"**

Art. 27 - Procedura per la selezione

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica appositamente nominata.
La Commissione Tecnica sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della manifestazione. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del d.lgs 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La Commissione, una volta definite le manifestazioni di interesse ammissibili, pervenute nei termini di cui al precedente art. 26, stilerà una graduatoria sulla base dei criteri premianti di cui all'art. 21 del presente Avviso.

Art. 28 - Criteri premianti
Sulla base dei seguenti criteri premianti, che dovranno essere garantiti dall'Operatore individuato per l'intera durata dell'autorizzazione, pena la decadenza, verrà redatta la graduatoria del presente Avviso.
In caso di parità di punteggio tra gli Operatori si procederà mediante sorteggio.
La graduatoria in caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione rilasciata è soggetta a scorrimento.

ID	CRITERIO	PUNTEGGIO	
			max
A	**Organizzazione e gestione del servizio**	**Punti max 8**	
A1	**Attività di riequilibrio della flotta dei veicoli**		
	3 volte al giorno	**3**	**3**
	2 volta al giorno	**2**	
A2	**Disponibilità di una sede locale di rimessaggio** Dotazione di una sede all'interno del comune di Lecce utilizzabile come magazzino di ricovero e manutenzione dei mezzi con metratura pari o superiore a 50mq. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno valutate le sole proposte recanti autocertificazioni della disponibilità a presentare entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, idoneo titolo locativo o di acquisto di un immobile da adibire a questo scopo dotato delle idonee caratteristiche.		**5**
B	**Struttura tariffaria per l'intera flotta di veicoli**	**Punti max 48**	
B1	**MONOPATTINI ELETTRICI:** Numero di differenti tipologie di abbonamento e pacchetti disponibili che prevedono un costo forfettario con tariffa agevolata rispetto alla corsa semplice, all'aumentare della durata dell'abbonamento/pacchetto		**8**
	Fino a tre	**2**	
	Fino a cinque	**4**	
	Fino a otto	**6**	
	Superiore a otto	**8**	
B1.1	**BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA:** Numero di differenti tipologie di abbonamento e pacchetti disponibili che prevedono un costo forfettario con tariffa agevolata rispetto alla corsa semplice, all'aumentare della durata dell'abbonamento/pacchetto		**6**
	Fino a tre	**1**	
	Fino a cinque	**2**	
	Fino a otto	**4**	
	Superiore a otto	**6**	
B1.2	**CICLOMOTORI ELETTRICI (SCOOTER):** Numero di differenti tipologie di abbonamento e pacchetti disponibili che prevedono un costo forfettario con tariffa agevolata rispetto alla corsa semplice, all'aumentare della durata dell'abbonamento/pacchetto		**4**

	Fino a tre	**1**	
	Fino a cinque	**2**	
	Fino a otto	**3**	
	Superiore a otto	**4**	
B2	**MONOPATTINI ELETTRICI:** Prezzo di una corsa semplice, costo dei primi 10 minuti di corsa e comprensivo di eventuali costi di apertura e chiusura		**9**
	≤ 3,50 €	**9**	
	≤ 3,80 €	**7**	
	≤ 4,00 €	**5**	
B2.1	**BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA:** Prezzo di una corsa semplice, costo dei primi 10 minuti di corsa e comprensivo di eventuali costi di apertura e chiusura		**7**
	≤ 3,00 €	**7**	
	≤ 3,30 €	**5**	
	≤ 3,60 €	**3**	
B2.2	**CICLOMOTORI ELETTRICI (SCOOTER):** Prezzo di una corsa semplice, costo dei primi 10 minuti di corsa e comprensivo di eventuali costi di apertura e chiusura		**5**
	≤ 3,00 €	**5**	
	≤ 3,25 €	**3**	
	≤ 3,50 €	**1**	
B3	**Promozioni ulteriori** che l'operatore economico intende adottare per particolari categorie di utenza. Sarà valutata attraverso una relazione la proposta da parte dell'operatore di soluzioni tariffarie che prevedano ulteriori possibilità di riduzione della tariffa standard per particolari categorie di utenza con particolari caratteristiche anche tramite accordi con altri Enti o gestori di servizi .	**Crit. Discrez.**	**4**
B4	**Promozioni ulteriori c**he l'operatore economico intende adottare in base a meccanismi premiali/sanzionatori per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte e per disincentivare comportamenti irregolari;	**Crit. Discrez.**	**5**
C	**Attività complementari e di supporto all'amministrazione per la promozione e incentivazione del servizio di mobilità sostenibile**	**Punti max 12**	
C1	**Attività di promozione del servizio e della mobilità sostenibile.** **Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva idoneità della medesima alla promozione della mobilità sostenibile attraverso la diffusione e l'implementazione del servizio**	**Crit. Discrez.**	**4**
C2	**Attività di educazione stradale finalizzate ad aumentare l'uso corretto dei mezzi da parte degli utenti, con particolare riguardo allE giovani generazioni.** **Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva capacità di stimolare il corretto uso dei mezzi da parte delle giovani generazioni.**	**Crit. Discrez.**	**4**
C3	**Attività volta al rispetto del codice della strada: funzionalità del mezzo e dell'App che permettono all'utente il rispetto delle regole previste per l'utilizzo dei mezzi.**	**Crit. Discrez.**	**4**
D	**Proposte per favorire comportamenti virtuosi dell'utenza e per migliorare il decoro pubblico**	**Punti max 15**	
D1	**Individuazione di aree di sosta virtuali** per monopattini, da inserire sull'App dedicata tramite coordinate GPS, nel rispetto del codice della strada e delle normative vigenti. L'obiettivo è garantire un uso più ordinato e sicuro del suolo pubblico. Le aree di sosta virtuali devono essere individuate in planimetria e supportate da documentazione fotografica.		**5**
	50 aree di sosta virtuali	**5**	

	30 aree di sosta virtuali	**3**	
	20 aree di sosta virtuali	**2**	
	10 aree di sosta virtuali	**1**	
D2	**Saranno valutate le proposte per indurre comportamenti virtuosi** nell'utenza tramite chiusura del noleggio preferibilmente all'interno delle aree attrezzate per la sosta	**Crit. Discrez.**	**5**
D3	**Saranno valutate le proposte di verifica e controllo della sosta dei veicoli.** L'operatore dovrà presentare una relazione su come intende monitorare lo stato di dislocazione dei mezzi nell'ambito dell'area operativa	**Crit. Discrez.**	**5**
E	**Esperienza maturata nella gestione dei servizi di noleggio in free floating**	**Punti max 3**	
E1	**Sarà valutata esclusivamente l'esperienza maturata** dall'operatore nella gestione dei servizi integrati ovvero composti da più tipologie di veicoli, in comuni italiani/Europei con più di 100,00 abitanti, attestata da: • Contratti diretti con amministrazioni pubbliche italiane/europee • Durata minima continuativa di 12 mesi per ciascun comune • Referenza positiva certificata dall'ente pubblico competente.		**3**
	0-5 città	**1**	
	6-10 città	**2**	
	Oltre 10 città	**3**	
F	**Caratteristiche dei mezzi**	**Punti max 14**	
F1	**Caratteristiche tecniche e tecnologiche di mezzi** costituenti la flotta all'avvio della validità dell'autorizzazione. Proposta di miglioramento dei veicoli in termini di funzionalità e sicurezza rispetto ai requisiti minimi richiesti dall'avviso e dalla normativa di settore (da documentare attraverso la scheda tecnica degli stessi)	**Crit. Discrez.**	**5**
F2	**Presenza di veicoli attrezzati per il trasporto bambini** punteggio attribuito se in presenza di una quota di biciclette attrezzate per il trasporto dei bambini pari ad almeno l'1% della flotta complessiva di biciclette elettriche (da documentare attraverso la scheda tecnica degli stessi)		**3**
	Da 3 a 6	3	
	Da 0 a 2	1	
F3	**Presenza di** presenza di cargo bike punteggio attribuito se in presenza di una quota di biciclette attrezzate per il trasporto di oggetti pari ad almeno l'1% della flotta complessiva di biciclette elettriche (da documentare attraverso la scheda tecnica degli stessi)		**3**
	Da 3 a 6	3	
	Da 0 a 2	1	
F4	**Fornitura integrata di idoneo casco protettivo** per la tipologia monopattini conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 con eventuale sistema di sgancio per attivazione del mezzo;	**Crit. Discrez.**	**3**

Per cargo bikes si intendono i velocipedi progettati per trasportare carichi di dimensioni e forme variabili (anche pesanti e molto grandi); possono essere a 2, 3 o 4 ruote e varie forme (Short John allungata, a 3 ruote simmetriche, a quattro ruote con cassone o pianale, etc.).

Sono regolamentate dall'articolo 50 del Codice della Strada e dalla norma europea EN15194, che definisce i parametri per l'assistenza alla pedalata e la potenza del motore
La capacità di carico è diversa in funzione del tipo e delle caratteristiche strutturali;

Pur dovendo rispettare i limiti dimensionali proprio di tutti i velocipedi e le massime sporgenze ammesse, le cargo bikes non sono sottoposte a specifiche limitazioni di peso, se non quelle relative ai limiti generali di categoria validi per tutti i veicoli (che, ovviamente, sono estremamente sovradimensionati rispetto a questi veicoli).
Tuttavia, le vigenti norme ne hanno stabilito alcune caratteristiche:

- il motore elettrico deve avere una potenza massima di 500W per trasporto merci e staccare a 25 km/h o quando si smette di pedalare, secondo la normativa.
- Le dimensioni massime consentite per le cargo bike sono 1,30 metri di larghezza, 3,5 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
- equipaggiate con luci anteriori e posteriori, catarifrangenti e campanello, come le biciclette tradizionali.
- Il piano di carico dei velocipedi adibiti al trasporto di merci che deve essere approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico ≥ 0, 3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.

Purché siano installati adeguati seggiolini, possono trasportare anche un bambino fino ad 8 anni di età.

Art. 29 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri premianti

I sub-criteri automatici saranno valutati in modo automatico e in valore assoluto, mentre per i restanti criteri e sub-criteri ogni Commissario provvederà, ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

Grado giudizio attribuito dalla Commissione	**Coefficiente**
Ottimo: proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico.	**1,00**
Buono: proposta apprezzabile nei contenuti, dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.	**0,80**
Sufficiente: proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.	**0,60**
Insufficiente: proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.	**0,30**
Assente: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte incoerenti rispetto all'oggetto dell'Avviso.	**0,00**

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi dei criteri premianti valutati con criteri discrezionali verrà quindi calcolata la media aritmetica tra i coefficienti espressi dai Commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il peso Dmax del criterio discrezionale in esame.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Calcolo del punteggio per i punteggi assegnati secondo i criteri discrezionali:
La Commissione procederà, in relazione a ciascuna candidatura, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, così calcolato:
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi= Cai x Pa + Cbi x Pb+……..+ Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio Concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del Concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del Concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del Concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

Calcolo del punteggio finale: Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi automatici, già espressi in valore assoluto, nonché i punteggi di tipo quantitativo, ottenuti dall'offerta del singolo Concorrente.

Per ogni singola candidatura da valutare la Commissione seguirà la procedura di seguito riportata:

1. l'attribuzione dei punteggi avverrà mediante l'applicazione, al punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, di un coefficiente come definito nella tabella sopra indicata;
2. ogni Commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti;
3. verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai Commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub- elemento di valutazione in esame;
4. verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono;

Il calcolo del punteggio complessivo dei criteri premianti sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

La Commissione giudicatrice, che potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente avviso.
Sulla base dei punteggi, la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria finale, ed in cui si darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione comunica la graduatoria finale al RUP, che provvederà a comunicarla a ciascun concorrente ed a pubblicarla sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente. Contestualmente saranno trasmessi al RUP gli atti di gara.

Art. 30 - Responsabile del Procedimento

Settore: Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità – Viabilità, Randagismo e Canili
Arch. Adriana Carecci
e.mail: adriana.carecci@comune.lecce.it

Art.31 - Chiarimenti

E’ possibile chiedere e ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lecce.ite, per conoscenza, all’indirizzo: adriana.carecci@comune.lecce.it– indirizzati al responsabile del procedimento Arch. Adriana Carecci

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art.32 - Accesso agli Atti

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con richiesta da inoltrare all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it .

Art.33 - Vincoli di Aggiudicazione

La procedura di gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. Pertanto, si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida. Nel caso in cui non pervenga nessuna offerta la procedura sarà dichiarata deserta.
Il Comune di Lecce si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o revocare la presente procedura, o di non addivenire alla selezione in argomento; nell’eventualità, non sarà riconosciuto alcun indennizzo ai partecipanti.

Art. 34 - Autorizzazione

All’Operatore individuato, previa presentazione del deposito cauzionale, di cui all’art. 19 del presente Avviso, sarà rilasciata dal Settore Mobilità autorizzazione all’esercizio dell’attività, da allegare all’atto della presentazione Telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP del Comune di Lecce.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle autocertificazioni ed autodichiarazioni presentate in allegato alla manifestazione di interesse e più in generale alla documentazione presentata.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei sistemi oggetto del presente Avviso non comporta l’assunzione, in capo al Comune di Lecce o, di alcuna responsabilità civile verso terzi, che rimane in capo all’Operatore autorizzato, il quale eserciterà le attività con autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

Art. 35 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Lecce.
Ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 36/2023, si precisa che l’autorizzazione non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si fornisce apposita Informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegati :

- ALL. A01 – ZONA A - CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LECCE
- ALL. A02 – ZONE A-B - (Centro Storico e DUC)
- ALL. A03 – ZONA D - PERIMETRO DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI LECCE
- ALL. A04 – ZONA E - LIMITI TERRITORIALI DEL COMUNE DI LECCE
- ALL. A05 - SCHEMA DI CONTRATTO